

N. 8447/2018 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA  
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 14.5.2019, nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Mazza Galanti	Presidente
dott. Paola Bozzo Costa	Giudice
dott. Daniela Di Sarno	Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.2.2019, nel procedimento proposto da:

\_\_\_\_\_, nato  
in NIGERIA il \_\_\_\_/1991, elettivamente domiciliato in SALITA S. VIALE, 5/2 16121  
GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BALLERINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e  
difende come da mandato in atti, **n. VESTANET** \_\_\_\_\_, CUI

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO -  
Ufficio territoriale del Governo di Genova**, in persona del Ministro *pro-tempore*;

**RESISTENTE**

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO** c/o Tribunale di Genova;

**INTERVENIENTE**

Avente ad oggetto:



l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sezione di Genova, n. prot. 72434/17, emesso in data 18.10.2017, ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

ex artt. 35 D. L.vo 25/08 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e 19 D. L.vo 150/11 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione):

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

.. , cittadino nigeriano, ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 D. L.vo 25/2008 e 19 D. L.vo 150/2011, avverso la decisione emessa il 18.10.2017 e notificata il 4.6.2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, ed insistendo come in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, infine, non si evincono precedenti di polizia.

All'udienza del 12.2.2019 si è proceduto ad audizione del richiedente con l'ausilio di un interprete, comprendendo egli poco la lingua italiana.

All'esito, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in camera di consiglio.

Il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano e di aver lasciato il suo Paese nel 2015, dopo la morte del padre, avvenuta nel mese di settembre, in quanto non aveva



voluto prenderne il posto nella carica di sacerdote della divinità Zamiza, protettrice del suo villaggio, Iguoghor. Ha dichiarato di aver rifiutato tale carica perché era cristiano. A 11 anni era andato a vivere da sua zia a Benin city, ma nel 2005 la zia lo aveva riportato al villaggio e lo aveva fatto partecipare ad una festa, a seguito della quale era stato accettato come futuro sacerdote. aveva poi vissuto tranquillamente a Benin city fino a quando era morto suo padre. Dopo il suo rifiuto di sostituire quest'ultimo nell'incarico, era stato avvicinato più volte da un gruppo di sei giovani del villaggio, che lo avevano minacciato di morte se non fosse diventato sacerdote. Dopo aver ricevuto la loro visita a casa varie volte, era andato a vivere da un suo amico, ma avevano scoperto dove si trovasse. Si erano recati a casa in assenza del richiedente e, non trovando avevano tagliato un braccio all'amico. a questo punto, era partito per Kano e da lì era andato in Libia. Ha riferito che, secondo la tradizione, non si può scegliere un nuovo sacerdote se non muore quello precedente, quindi per poterlo sostituire come sacerdote devono prima ucciderlo. E' per questo, a suo avviso, che lo cercano.

### **Status di rifugiato**

I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Nel racconto di non si fa riferimento a tale tipo di persecuzione. Anche qualora veritieri, pertanto, i fatti narrati non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D. L.vo 251/2007.

Non sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento di tale domanda.

### **Protezione sussidiaria**

Il racconto del richiedente appare sostanzialmente attendibile, anche se non riscontrabile, in ordine alla sussistenza del culto del dio Zamiza, di cui suo padre era sacerdote, atteso che, pur non rinvenendo nelle fonti notizie più precise in ordine a tale culto specifico, emerge la sussistenza, nella zona di provenienza del richiedente, come, del resto, in altre parti della Nigeria, di sacerdoti dediti al culto di divinità o feticci. Non si trova, tuttavia, alcuna conferma nelle fonti consultate circa un obbligo, da parte del prescelto, di accettare il titolo di sacerdote e la possibilità che la comunità di riferimento lo costringa ad accettare l'incarico, mediante minacce o atti di violenza.



*“IRB sources indicate that, although there is competition for certain chieftaincy titles, and titles are rarely refused, some people do. Refusal of a title can have several reasons: in some places, there is a strong association with local religious practices which the person may not want to follow, for example if they are Christians or Muslims. Other people may refuse a chieftaincy title because of the social obligations and heavy duties involved in the role.”*<sup>9</sup>

*Another IRB source explained that people may refuse to ‘participate in the required rituals and sacrifices due to their education, occupation, or religion, especially Christianity. In this scenario, someone who was willing to participate in rituals “could always be found”’. Sources agree that there are no consequences when a title is refused, and one source added that ‘even in the past there were no “serious sanctions” for refusals’. However, in the case that the person concerned had been nominated by the parents to succeed them before they died, he or she could be forced to accept the chieftaincy title by ‘chief makers’.*

*The researcher David Pratten, speaking at the 2017 EASO Practical Cooperation Meeting on Nigeria commented on the question whether a person could be forced to take a chief’s position: ‘My experience is that traditional rulers, councils and their courts are held in the open, and people can go along and challenge them. It is not that it is a democratic thing, and it’s clearly gerontocratic, but to be coerced into that position, it’s conceivable but I guess it’s not likely.’*

*The EASO COI Nigeria Country Focus notes about hereditary chieftaincy titles: ‘it is very unusual that refusing such a title poses a problem. First, it is unusual to refuse a title, because it implies refusing power, authority, prestige and respect [...], second, if someone would refuse, i.e. because of religious objections, there will generally be several others who are both qualified and willing to take the position.’*

*In the case of refusing a title of a fetish priest, an IRB source stated that ‘it would not be considered an offence against the shrine for someone to refuse the role of chief priest or fetish priest’. The source ‘never heard of the priesthood being forced on anyone in Nigeria [...]’. The shrine would want a successor who had the interest in and aptitude for the role’. Moreover, a hereditary title is not necessarily passed from father to son: ‘a successor would likely be chosen from within the shrine priest’s family’.*

*According to one IRB source, ‘a chieftaincy title may be imposed on someone if a hereditary chieftaincy title is being passed through three branches in a family, adding that ‘if the successor in one of the branches refuses the title, the community may punish the lineage by denying them the title in the next round of succession.’ This may make the family force the successor to accept the title to avoid dishonour on the part of the family” (2018 EASO COI Nigeria – Targeting individuals)*

Tanto premesso, deve quindi osservarsi che i fatti esposti non possono integrare i rischi di cui all’art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/07.



In relazione alla lett. c) dell'art. 14 cit., si osserva peraltro che, sebbene si riscontrino precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico "Boko Haram" (v. rapporti Amnesty International), Benin City non fa parte dei territori segnalati per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati. Non si può quindi ritenere che sussista una minaccia all'incolumità del richiedente, derivata da una "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato".

Non appare pertanto fondata la richiesta di protezione sussidiaria.

### **Protezione umanitaria**

Venendo all'esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla GU del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 T.U.I. ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all'art.11 disp. prel. c.c.. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del D.L. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul merito del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riguardando la fase successiva all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in seguito).

Per la giurisprudenza della Corte Suprema, *il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso* (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova



*legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. Cass.civ. sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SS.UU. 2926/67, 2433/00 e 14073/02).*

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda. A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello *status* di rifugiato, rispetto alle quali, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo *status* di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. SS.UU. 11535/09, Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass.civ. sez. I 4455/18).

I "seri motivi" di carattere umanitario (o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano), alla ricorrenza dei quali a norma dell'art.5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009 Cass., sez. un., n. 5059/2017).

Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine,



idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il principio generale di irretroattività comporta allora che, nel caso di specie, la nuova legge non possa essere applicata, essendo procedimento relativo a rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.2018.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", che possono impedire il rientro del richiedente nel suo Paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Va rilevato che "la situazione generale della sicurezza in Nigeria suscita grande preoccupazione, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index - GTI, (Indice di terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72% di tutte le morti per terrorismo nel 2015. Tuttavia, la Nigeria ha registrato un calo del 34% nelle morti dovute ad atti di terrorismo rispetto al 2014, a causa dell'incessante azione militare del governo federale e dei paesi limitrofi contro Boko Haram. Nel 2015 Boko Haram ha ucciso 4 095 persone in attacchi terroristici, mentre nel 2014 erano state registrate 6 136 uccisioni.....Un altro indicatore importante è l'entità della corruzione, che pregiudica la situazione di sicurezza del paese non solo direttamente ma anche indirettamente. Come affermato in precedenza (1.6.5. Cattiva condotta, corruzione e giustizia), la Nigeria è uno dei paesi in cui la corruzione è segnalata come dilagante in tutti i sei servizi pubblici fondamentali. Tra gli intervistati nigeriani che hanno avuto contatti con uno dei suddetti servizi, il 43% ha versato una tangente negli ultimi 12 mesi. Solo Liberia e Camerun hanno totalizzato percentuali superiori, rispettivamente il 69% e il 48% (65).....

Anche se è quasi impossibile qualificare il tipo di violenza per ciascuna regione della Nigeria, alcuni modelli possono essere riconosciuti. La Nigeria settentrionale è caratterizzata da violenza religiosa e attacchi estremisti, mentre nella zona del Sud-Sud sono frequenti sia la militanza che gli attacchi estremisti. Nel Sud-Est, la ferocia dei culti e gli attacchi a scopo di rapina sono forme comuni di violenza, mentre nel Sud-Ovest la



violenza politica e la delinquenza sono dilaganti. Altre forme di violenza come la violenza di genere (stupro, abusi, intimidazioni) e gli scontri etnici si verificano in tutte le regioni della Nigeria.” (EASO Nigeria Country Focus June 2017)

“NIGERIA, THIRD QUARTER 2016: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)”, del novembre 2016, segnala che *“In Federal Capital Territory, 21 incidents killing 1 person were reported. The following locations were affected: Abuja, Gwagwalada, Kuje”*.

*“Apart from the above mentioned regional conflicts, an increasing level of violence and firearms proliferation is noted across the country, particularly manifesting in ransom kidnapping along highways, armed robbery and other forms of violent crime. This violence constitutes serious security and public safety concerns in Nigeria”* (2018 EASO COI – Nigeria Security Situation).

E' evidente che una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe senz'altro in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cass. n. 3347/2015; 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, in quanto rientrerebbe, dopo una lunga assenza, in un Paese che, come detto, non riesce a garantire la sicurezza ai propri cittadini. In più il richiedente si troverebbe completamente privo di mezzi di sussistenza, senza il sostegno della propria famiglia ed emarginato dalla propria comunità, a causa del suo rifiuto di divenire sacerdote. Anche se la vicenda narrata non è apparsa sufficientemente supportata da riscontri, le informazioni relative al Paese di origine del richiedente ci inducono a ritenere la sussistenza di uno scarso rispetto per i diritti umani.

Occorre inoltre considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E' dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall'Africa subsahariana.

Si osserva, a tale proposito, che quanto riferito risulta in linea con le informazioni acquisite sulla Libia. Sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale





all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia.

Si sottolinea infine che ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale. Si sta impegnando nello studio della lingua italiana ed ha sempre lavorato, prima nell'ambito di un tirocinio presso la struttura che lo ospita e successivamente in maniera autonoma. Allo stato, ha un contratto di apprendistato come operaio presso un magazzino a Sanremo e lavora nel week end in un ristorante (v. la documentazione agli atti e l'ottima relazione della struttura ospitante).

La situazione del Paese di origine sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente (come detto, non risultano precedenti penali, né di polizia a suo carico), evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.

Tuttavia, come già detto, il D.L. 113/18, conv. dalla L. 132/18, ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1 comma 9 ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve allora osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *"per motivi umanitari"*, ma recante la dicitura *"casi speciali"* (e tuttavia, pur sempre *"della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato"*);
- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure - più verosimilmente - ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. L.vo 25/2008



(riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 D. L.vo 150/2011 (poi abrogato dal D.L. 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U. Imm.. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1 comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si ritiene debbano essere applicate le disposizioni di cui al comma 8 (cfr. da ultimo Cass. 4890/19; contra ordinanze di rimessione alle SSUU 11750 e 11751/2019).

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

### Spese

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

### P. Q. M.

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiaro la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente

, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.



- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 D.L. 113/18, del permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di anni due.

- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2019.

Il Presidente

Dott. Francesco Mazza Galanti

Il Giudice est.

Dott. Daniela Di Sarno



